

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di I grado

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

- Visto il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 (Pubblicato in G.U. 19 agosto 2009 n. 191) Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per valutazione degli alunni.
- Vista la Circolare n.20 del 4 marzo 2011 Prot. n. 1483 del MIUR in tema di validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado Artt. 2 e 14 DPR 122/2009
- Visto il Dlgs N. 62 del 13 Aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Vista la Nota 10 ottobre 2017, 1865 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
- Visto il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, 742 Certificazione delle competenze del Primo Ciclo di Istruzione
- Visto il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, 741 Svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione
- Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel Primo ciclo ed Esami di Stato
- Viste le Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo.

"Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

La, CM n. 20 del 04.03.2011, dispone indicativamente alcune tipologie di assenza ammesse alla deroga quali:

- a) assenze continuative per gravi motivi di salute;
 - b) assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia;
 - c) assenze per sottoporsi a donazioni di sangue;
 - d) assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive;
 - e) assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- a cui **QUESTO ISTITUTO** si uniforma, ma a cui vuole aggiungere in linea con i principi di autonomia le seguenti ulteriori deroghe:
- f) assenze per gravissimi problemi di famiglia (come ad es provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado);
 - g) alunni con PEI o PDP elaborato dal consiglio di classe

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. L'articolo 14, comma 7 del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati". E' compito del Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite di presenza. E' compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze:

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico di classe e sul Registro elettronico del docente e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenze effettuate dallo/a studente/ssa nell'anno scolastico sarà quindi rapportato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste e l'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari al 75% delle lezioni comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo scolastico. Pertanto su tale percentuale il Consiglio di classe potrà applicare le deroghe i cui criteri sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti

Art.2 - assenza dovuta a sanzione disciplinare:

L'assenza/e dalle lezioni curricolari dello studente, dovuta/e a sanzione disciplinare con e senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

Art.3 - partecipazione degli alunni ad attività e progetti previsti dal POF:

Tutte le attività in orario scolastico (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, partecipazione a concorsi; etc.) devono essere considerate come ore effettive di lezione quindi non devono essere conteggiate nel computo delle assenze e le persone impegnate in tali attività vanno annotate nel registro elettronico di classe a cura del docente di riferimento.

Art.4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga:

- a) motivi di salute, certificati da struttura competente, pari o superiori a un giorno (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate), visite specialistiche ospedaliere, day hospital, donazioni di sangue;
- b) motivi personali e/o di famiglia certificati (partecipazione a concorsi, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e motivi di salute - attestati da certificato medico - di un familiare stretto, lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
- c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- d) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- e) adesione ad altre confessioni religiose;
- f) riduzione d'orario delle lezioni per cause di forza maggiore (chiusura della scuola per elezioni, per ordinanza del sindaco; per assenza insegnanti (sciopero, riunioni sindacali o per altri eventi

eccezionali).

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita al coordinatore della classe e/o all'ufficio di segreteria della scuola, ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy;

Art.5-Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione alla classe successiva o all'esame finale

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza, ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico concorre al calcolo del totale di assenze effettuate dall'alunno/a. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.

Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistono le seguenti due condizioni:

situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;

possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultano condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non presentano possibilità di valutazione in tutte le materie.

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato) o il rinvio della valutazione.

Il documento di valutazione della Scuola Secondaria sarà elaborato riportando tutti gli indicatori disciplinari che sono stati considerati per quantificare le competenze raggiunte dagli alunni.

MATERIE	INDICATORI
ITALIANO	-Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. - Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute. o testi ascoltati. - Produrre testi scritti coerenti e corretti adeguati alle diverse situazioni comunicative. - Riconoscere e analizzare le strutture morfosintattiche della frase.
LINGUA INGLESE	-Comprendere un testo orale e scritto.

PRIMA LINGUA	<ul style="list-style-type: none"> - Interagire oralmente e produrre un testo orale. - Produrre un testo scritto. - Conoscere e applicare strutture e funzioni linguistiche. - Conoscere e confrontare cultura e civiltà.
LINGUA FRANCESE SECONDA LINGUA	<ul style="list-style-type: none"> -Comprendere un testo orale e scritto. - Interagire oralmente e produrre un testo orale. - Produrre un testo scritto. - Conoscere e applicare strutture e funzioni linguistiche. - Conoscere e confrontare cultura e civiltà.
STORIA	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscere i principali eventi storici e collocarli nel tempo e nello spazio. - Stabilire relazioni tra fatti. - Riconoscere le caratteristiche fondamentali delle diverse culture.
GEOGRAFIA	<ul style="list-style-type: none"> - Riconoscere le caratteristiche dei vari ambienti, le trasformazioni operate dall'uomo. - Leggere decodificare e usare simboli geografici. - Analizzare un territorio per conoscere e comprendere la sua organizzazione.
SCIENZE MATEMATICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Comprendere il significato e le proprietà delle operazioni nei vari insiemi. - Individuare strategie matematiche adatte alla risoluzione di problemi. - Conoscere figure geometriche e saper operare su di esse. - Raccogliere, ordinare e rappresentare dati. - Acquisire un linguaggio matematico chiaro e preciso.
SCIENZE CHIMICHE FISICHE E NATURALI	<ul style="list-style-type: none"> -Acquisire la capacità di osservazione, misurazione e classificazione. - Riconoscere l'esistenza di un mondo vivente e non vivente, le loro interazioni e trasformazioni. - Saper formulare ipotesi, progettare ed effettuare semplici esperimenti. - Acquisire un linguaggio scientifico chiaro e preciso.
TECNOLOGIA	<ul style="list-style-type: none"> -Acquisire le capacità di rappresentazione grafica. - Riconoscere e descrivere i problemi legati alla produzione ed all'ambiente. - Utilizzare il disegno e i programmi grafici per progettare e costruire modelli e semplici oggetti.
MUSICA	<ul style="list-style-type: none"> -Eseguire con lo strumento o con la voce semplici brani musicali. - Progettare e realizzare creazioni sonore. - Comprendere e valutare opere ed eventi musicali. - Analizzare gli aspetti formali e le strutture di eventi musicali usando un lessico appropriato.
ARTE E IMMAGINE	<ul style="list-style-type: none"> -Acquisire la capacità di vedere ed osservare. - Conoscere ed usare le tecniche espressive. - Produrre e rielaborare messaggi visivi. - Leggere ed interpretare documenti del patrimonio culturale e artistico.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	<ul style="list-style-type: none"> -Utilizzare efficacemente le capacità motorie. - Rispettare le regole delle discipline sportive praticate. -Riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico-alimentazione-benessere.
RELIGIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscere i contenuti essenziali delle religioni. - Comprendere ed usare i linguaggi specifici della religione.

TABELLA VALUTAZIONE

VOTAZIONI	DESCRITTORI
10	Costruttiva organizzazione del lavoro, autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite, esposizione fluida e ben articolata, con uso di terminologia varia e linguaggio specifico appropriato. Autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici e originali. Pieno raggiungimento degli obiettivi
9	Sicura organizzazione del lavoro. Apprezzabile capacità di comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove. Autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Pieno raggiungimento degli obiettivi
8	Precisa organizzazione del lavoro. Buona capacità di comprensione, di analisi e di applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione chiara, con uso di terminologia varia e linguaggio specifico appropriato. Autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Discreto raggiungimento degli obiettivi
7	Buona organizzazione del lavoro. Adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata, autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Valido raggiungimento degli obiettivi
6	Sufficiente autonomia nell'organizzazione del lavoro. Elementare, ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione semplificata, con lessico povero ma appropriato, modesta rielaborazione delle conoscenze acquisite. Parziale raggiungimento degli obiettivi
5	Difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Limitata capacità di applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione non sempre lineare e coerente, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Parziale raggiungimento degli obiettivi
4	Notevoli difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Stentata capacità di applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione superficiale e carente, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline. Non raggiungimento degli obiettivi
3	Disorganizzazione nel lavoro. Impegno inesistente, atteggiamento oppositivo nei confronti di qualsiasi proposta didattica. Errata o mancata applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione confusa ed approssimativa. Non raggiungimento degli obiettivi.

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

Giudizio	Interesse	Livelli di apprendimento
ECCELLENTE	Lo studente mostra uno spiccato interesse ed una completa partecipazione alle attività proposte.	Padroneggia in maniera sicura ed approfondita le conoscenze e le riutilizza in forma chiara ed originale.
OTTIMO	Lo studente mostra vivo interesse e consapevole partecipazione alle attività proposte.	Possiede conoscenze precise, ampie e sa applicarle con sicurezza.
DISTINTO	Lo studente mostra considerevole interesse e soddisfacente partecipazione alle attività proposte.	Possiede conoscenze complete ed è in grado di riutilizzarle autonomamente.
BUONO	Lo studente mostra un adeguato interesse ed una discreta partecipazione alle attività proposte.	Possiede buone conoscenze e sa applicarle in modo adeguato.
SUFFICIENTE	Lo studente dimostra interesse e partecipazione solo in relazione ad alcuni argomenti trattati.	Possiede conoscenze essenziali; se guidato sa utilizzarle correttamente.
INSUFFICIENTE	Lo studente dimostra interesse inadeguato e scarsa partecipazione.	Possiede conoscenze frammentarie , superficiali, incomplete ed ha difficoltà ad applicarle.

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale. Anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più

discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Casi particolari saranno discussi nell'ambito del consiglio di classe, che possiede tutti gli elementi di valutazione. Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata dal Consiglio di classe, presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'art. 314 comma 2 del testo Unico D.L.vo 297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto.

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento degli alunni di è espressa in forma di giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

OTTIMO	L'alunno si è mostrato scrupoloso nel rispetto del regolamento scolastico, ha manifestato interesse e partecipazione attiva, costruttiva e propositiva in tutte le discipline, è stato regolare e serio nelle consegne scolastiche, sempre disponibile alla collaborazione.
DISTINTO	L'alunno si è mostrato generalmente rispettoso del regolamento scolastico, ha manifestato discreta partecipazione alle lezioni, è stato quasi sempre costante nelle consegne scolastiche, corretto nei rapporti interpersonali
BUONO	L'alunno ha mostrato una non regolare osservanza delle norme relative alla vita scolastica, una limitata attenzione e una partecipazione discontinua alle attività scolastiche, non sempre

	puntuale nello svolgimento dei compiti assegnati e nelle consegne, saltuario nella collaborazione
SUFFICIENTE	L'alunno ha frequentemente disturbato il regolare svolgimento scolastico con segnalazioni sul registro elettronico e/o provvedimenti disciplinari, ha manifestato disinteresse anche mirato per le varie discipline, è stato saltuario nello svolgimento dei compiti assegnati, ha messo in atto frequenti comportamenti scorretti nel rapporto con insegnanti e compagni.
NON SUFFICIENTE	L'alunno ha messo in atto episodi di violazione gravi inerenti il regolamento scolastico, che hanno richiesto l'allontanamento dalle attività scolastiche, ha manifestato assiduo disturbo e disinteresse per le varie discipline, ha mostrato reiterati comportamenti molto scorretti nel rapporto con insegnanti e compagni.

Rilevazioni nazionali Invalsi scuola secondaria di primo grado.

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto legislativo 62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, i criteri che orienteranno la valutazione sono:

1. Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo.
2. Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità.
3. Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni...)
4. Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà.

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l'evoluzione delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali. Si valuterà la crescita degli alunni e si premierà l'impegno a migliorare, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento. Si terrà conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di coerenza valutativa. Si darà importanza alla meta cognizione intesa come consapevolezza e controllo che l'alunno ha dei propri processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti assegnati con successo.

Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle *misure dispensative* e degli *strumenti compensativi* di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel *piano didattico personalizzato*.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sosterrà prove

differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese Invalsi. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Valutazione alunni stranieri

La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. In questo contesto "Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", prendendo in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.

Nella valutazione degli apprendimenti si deve pertanto:

considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; occorre dunque valutare le capacità prescindendo da tali difficoltà.

Tener conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze specifiche come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve quindi nella produzione scritta tener conto dei contenuti e non della forma.

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all'interno del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre che:

la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e considerare il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità.

Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano.

Il consiglio deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curriculum, in loro luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non vanno valutate nel I quadrimestre. La valutazione in corso d'anno viene espressa sul documento di valutazione del I quadrimestre negli spazi riservati alle discipline con un (La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana) o un valore numerico contrassegnato da (La valutazione si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana), a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità, sul percorso effettuato, sull'impegno, le conoscenze scolastiche.

La valutazione di fine d'anno va espressa in tutte le discipline e se necessario utilizzare il secondo enunciato.

Per le prove relative all'esame di Stato, si decide di:

proporre prove d'esame scritte "a gradini" che individuano il livello di sufficienza e i livelli successivi per le lingue straniere e matematica;

proporre prove d'esame scritte di contenuto "ampio" per l'italiano in modo che ognuno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie competenze;

valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione dalla Circolare n.32/14 marzo 2008: "Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della maturazione complessiva raggiunta;

la prova nazionale d'italiano degli alunni di madrelingua non italiana deve essere valutata con gli stessi criteri di quella degli alunni di madre lingua italiana. La scala di valutazione riporta la corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici sulla base delle abilità e delle conoscenze dei singoli allievi.

Per i valori inferiori al sei, i docenti concordano nel considerare allo stesso livello i voti 1, 2 e 3, non ritenendo consona alle finalità educativo/orientative della scuola secondaria di I grado, in cui sono collocati alunni in età preadolescenziale e adolescenziale, l'espressione di valutazioni estremamente negative, lesive dello sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di ogni possibilità di ricerca di motivazione personale.

I docenti hanno impegni comuni sul fronte delle seguenti caratteristiche operative:

- Finalità formativa ed educativa della valutazione che concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi.
- Capacità di documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
- Coerenza fra verifica periodica e controlli quotidiani.
- Impegni sostenibili e credibilità della verifica.
- Correzione, misurazione e valutazione delle verifiche in itinere: linea di sviluppo dell'esperienza svolta in classe, considerando la verifica in itinere come l'anima del dialogo educativo, ordinario momento di confronto con il percorso compiuto, con se stessi, con i livelli generali di attesa.
- Correzione e valutazione coerente con le proporzioni stabilite dalla misurazione. Comprensibilità per l'alunno al confronto legittimo con i risultati ottenuti dai compagni. Coerenza fra risultati periodici e valutazione finale.



Istituzione scolastica

**CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l'adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione;

CERTIFICA

che l'alunn

nal ... a..... il

ha frequentato nell'anno scolastico / la classe sez.,

con orario settimanale di ore;

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

	Competenze chiave europee	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione	Livello ⁽¹⁾
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2	Comunicazione nelle lingue straniere	E' in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	
3	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.	
4	Competenze digitali	Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.	
5	Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.	
6	Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E' consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.	
7	Spirito di iniziativa*	Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E' disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.	
8	Consapevolezza ed espressione culturale	Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.	
9	L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:		

* *Sense of initiative and entrepreneurship* nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data:

Il Dirigente Scolastico

⁽¹⁾ Livello	Indicatori esplicativi
A – Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.



**PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017**

Prova nazionale di Italiano

Alunno/a _____

prova sostenuta in data _____

Descrizione del livello *	Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale

.....



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 289/2004

**PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017**

Prova nazionale di Matematica

Alunno/a _____

prova sostenuta in data _____

Descrizione del livello *	Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale

.....



**Certificazione
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017**

Alunno/a _____

Prova sostenuta in data _____

ASCOLTO *	Livello conseguito

LETTURA *	Livello conseguito

**Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d'Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*

Il Direttore Generale
.....